

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUINTA SEZIONE

CASO KANDZHOV c. BULGARIA

(Ricorso n. 68294/01)

SENTENZA

STRASBURGO

6 novembre 2008

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall'art. 44 § 2 della Convenzione. Può subire ritocchi di forma

Nel caso Kandzhov c. Bulgaria,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Quinta Sezione), riunita in una Camera composta da:

Rait Maruste, *Presidente*,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, *giudici*,

e da Claudia Westerdiek, *Cancelliere di Sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 7 ottobre 2008,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quella data:

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 68294/01) diretto contro la Repubblica di Bulgaria, con il quale il sig. Aleksandar Bogdanov Kandzhov, un cittadino bulgaro nato nel 1971 e che vive nel paese di Pobeda, nella regione di Pleven ("il ricorrente") ha adito la Corte il 5 gennaio 2001 in virtù dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").

2. Il ricorrente è rappresentato dal sig. Y. Grozev, avvocato del Foro di Sofia. Il Governo bulgaro ("il Governo") è rappresentato dal proprio agente, la sig.ra M. Kotseva, del Ministero della Giustizia.

3. Il ricorrente sostiene che il suo arresto e la sua detenzione per l'esposizione di uno striscione pretesamente offensivo per il Ministro della Giustizia e per la raccolta di firme per richiedere le dimissioni del Ministro siano stati illegittimi ed abbiano violato il suo diritto alla libertà di espressione. Sostiene altresì di non essere stato tradotto al più presto dinanzi ad un giudice dopo il suo arresto.

4. Il 14 novembre 2006 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Ha altresì deciso di esaminare congiuntamente la ricevibilità ed il merito del caso (art. 29 § 3 della Convenzione).

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

1. Antefatto del caso

5. Il ricorrente è impegnato in politica sin dall'inizio dei cambiamenti democratici in Bulgaria nel 1990 ed era un attivista di uno dei maggiori partiti politici negli anni Novanta, l'Unione delle Forze Democratiche ("UFD"). Svolsse un ruolo attivo nella campagna dell'UFD durante le elezioni legislative nell'aprile 1997. Dopo le elezioni, maturò gradualmente un sentimento di disincanto per le politiche dell'UFD e verso alcuni dei suoi dirigenti. Fu particolarmente deluso dal sig. Teodosiy Simeonov, un deputato dell'UFD del collegio elettorale di Pleven e capo della sezione dell'UFD in Pleven. Il 4 febbraio 1999 il ricorrente, insieme a qualche altro membro dell'UFD, costituì il "Comitato contro la corruzione nell'UFD – Pleven". Nella sua qualità di presidente del comitato, il ricorrente scrisse al Primo Ministro, che era altresì il leader dell'UFD, sostenendo che il sig. Simeonov era stato pesantemente coinvolto in intrighi politici e corruzione.

6. Il 18 dicembre 1999 il sig. Simeonov venne rieletto alla guida della sezione di Pleven dell'UFD e il 21 dicembre 2000 venne nominato Ministro della Giustizia.

7. Il 1° giugno 2000, in un'intervista che parlava del processo largamente pubblicizzato di cinque infermiere bulgare che rischiavano la pena di morte in Libia, il sig. Simeonov espresse l'opinione che la Libia non fosse un Paese "bianco". Questa dichiarazione venne duramente criticata dalla stampa e provocò una protesta da parte dell'ambasciatore libico in Bulgaria. Il 14 giugno 2000 il quotidiano *Monitor* pubblicò un editoriale che esprimeva l'opinione che con la sua affermazione il sig. Simeonov fosse "sulla buona strada per essere classificato come 'il maggiore idiota' dell'anno".

8. All'inizio del luglio 2000 il ricorrente, insieme ad alcuni amici e sostenitori politici, fondò un comitato promotore per battersi per le dimissioni del sig. Simeonov. Il 7 luglio 2000 informò il sindaco di Pleven che il 10, l'11 ed il 12 luglio 2000 nel centro di Pleven sostenitori dell'UFD avrebbero raccolto firme per richiedere le dimissioni del "maggior idiota del Governo bulgaro – Teodosiy Simeonov". Gli organizzatori avevano intenzione di raccogliere firme tra le 9 e le 17 nei giorni sopra citati in quattro stand collocati davanti al municipio, alla stazione della polizia distrettuale, al teatro e al Monumento al Milite Ignoto – tutti nel centro di Pleven.

9. Il 7 luglio 2000 il vicesindaco, che allora faceva le veci del sindaco, si rifiutò di concedere l'autorizzazione per la raccolta delle firme. Il suo

diniego era fondato sulla mancata dimostrazione che il ricorrente fosse stato autorizzato a rappresentare il comitato promotore. Il sindaco sostenne inoltre che fosse necessario un coordinamento al fine di garantire “la sicurezza dei cittadini e degli edifici conformemente al Regolamento n. 1 sul mantenimento e sulla difesa dell’ordine pubblico e dei beni pubblici nel Comune di Pleven” e invitò il ricorrente, se insisteva nell’eseguire l’azione, a discutere su dove esattamente potessero essere collocati i tavoli. Il 9 luglio 2000 la polizia cercò di avvisare il ricorrente di tale diniego, ma non riuscì a trovarlo al suo indirizzo.

2. I fatti del 10-14 luglio 2000 ed il procedimento penale contro il ricorrente

10. Il 10 luglio 2000, alle 9 del mattino circa, mentre si recava ad uno degli stand per la raccolta delle firme, il ricorrente venne fermato davanti alla stazione della polizia distrettuale dal capo del dipartimento di polizia, che lo informò del diniego del vicesindaco. Il ricorrente, che era deciso ad andare avanti nel suo programma, si recò in municipio e si incontrò con il vicesindaco, ma non raggiunse un accordo con lui.

11. Il ricorrente decise di portare a termine l’azione programmata. Mise nel centro di Pleven due stand e due manifesti che recitavano “Noi, sostenitori dell’UFD, chiediamo le dimissioni del maggiore idiota del Governo Teodosiy Simeonov”. Molte persone, compresi alcuni poliziotti, si raccolsero intorno agli stand.

12. Alle 11,35 nello stesso giorno un poliziotto avvisò per iscritto il ricorrente che avrebbe dovuto rimuovere gli stand, in attesa del benestare del vicesindaco alla loro ubicazione. Il ricorrente si rifiutò di toglierli, dal momento che riteneva che il collocamento di stand sul suolo pubblico non equivalesse ad una violazione dell’ordine pubblico e che la legge non gli imponesse di chiedere l’autorizzazione da parte del sindaco per ciò.

13. Alle 12,30 un altro poliziotto ordinò l’arresto del ricorrente. L’ordine era fondato sul paragrafo 70(1) della Legge sul Ministero dell’Interno del 1997 e sugli artt. 148 § 1 (1) e (3) e 325 § 2 del codice penale del 1968 (si vedano i paragrafi 27 e 30 più avanti). Esso non esponeva gli specifici fatti dedotti contro il ricorrente. Subito dopo ciò la polizia arrestò il ricorrente e sequestrò i due manifesti.

14. Più tardi nel corso della giornata il poliziotto che aveva ordinato l’arresto del ricorrente aprì un’inchiesta penale contro di lui per vilipendio del Ministro della Giustizia nella sua veste ufficiale, in contrasto con l’art. 148 § 1 (1) e (3) del codice penale del 1968, e per compimento di atti osceni, con grave violazione dell’ordine pubblico e dimostrazione di manifesta mancanza di rispetto per la collettività, caratterizzata da eccezionale cinismo e tracotanza, in contrasto con l’art. 325 § 2 del codice (si vedano sotto i paragrafi 27 e 30). Non specificò con precisione quali atti il ricorrente avesse compiuto.

15. Il ricorrente fu sottoposto ad interrogatorio alle 18,30. Si dichiarò innocente e si rifiutò di rilasciare dichiarazioni sino all'arrivo del suo avvocato.

16. L'11 luglio 2000 la Procura della Repubblica distrettuale di Pleven ricevette una querela da parte del sig. Simeonov, che chiedeva che venisse instaurato un procedimento penale contro il ricorrente per ingiuria ai sensi dell'art. 148 e per teppismo ai sensi dell'art. 325 del codice penale del 1968.

17. Nello stesso giorno un pubblico ministero della Procura della Repubblica distrettuale di Pleven, agendo su proposta della polizia e in forza dei suoi poteri ai sensi dell'art. 152a § 3 del codice di procedura penale del 1974 (si veda sotto il paragrafo 34), ordinò che il ricorrente fosse trattenuto per settantadue ore, a partire dalle 12,30 di quel giorno, in attesa di una decisione da parte del Tribunale distrettuale di Pleven se egli dovesse essere posto in stato di "detenzione provvisoria". Osservò che il procedimento contro il ricorrente era stato avviato per i capi di imputazione di ingiuria e teppismo ed affermò, tra l'altro, che c'era un rischio effettivo che egli si desse alla fuga o reitasse i reati. Il difensore del ricorrente fece subito ricorso contro il provvedimento alla Procura della Repubblica regionale di Pleven. Non ricevette nessuna risposta.

18. Nello stesso giorno l'investigatore incaricato del caso interrogò il sig. Simeonov. Egli affermò di essersi sentito molto offeso ed umiliato dalla campagna per le sue dimissioni e dalla sua descrizione come "il maggiore idiota". Egli era venuto a conoscenza dei fatti da suo figlio e aveva subito telefonato al vicesindaco, al vicepresidente dell'UFD di Pleven e al capo del dipartimento di polizia distrettuale, insistendo affinché "garantissero l'ordine pubblico". L'investigatore interrogò anche due poliziotti che erano stati testimoni oculari dei fatti del 10 luglio 2000.

19. Il 12 luglio 2000 l'investigatore interrogò il vicesindaco, il vicepresidente dell'UFD di Pleven e il padre del ricorrente. Gli interrogatori terminarono alle 16,45.

20. Alle 11 del mattino del 14 luglio 2000 il Tribunale distrettuale di Pleven esaminò in una pubblica udienza la richiesta di porre il ricorrente in stato di "detenzione provvisoria". Esso ascoltò le richieste del pubblico ministero e dell'avvocato del ricorrente. Ritenne che, sebbene vi fossero indizi che il ricorrente avesse commesso il reato a lui ascritto, non fosse necessario porlo in stato di "detenzione provvisoria", perché non c'era alcun rischio che egli si rendesse latitante o reitasse il reato. Il tribunale sottolineò anche alcuni problemi di salute sofferti dal ricorrente. Decise di rilasciarlo dietro cauzione. Il ricorrente, a quanto pare, pagò la cauzione subito dopo l'udienza, che terminò alle 11,30, e venne rilasciato.

21. L'inchiesta contro il ricorrente fu conclusa il 24 luglio 2000 ed il fascicolo processuale venne inviato alla Procura della Repubblica distrettuale di Pleven. Il 25 luglio 2000 essa incriminò il ricorrente,

accusandolo di teppismo aggravato. Le accuse di ingiuria, a quanto pare, erano state abbandonate prima.

22. Dopo aver tenuto il dibattimento, in una sentenza del 23 aprile 2001 il Tribunale distrettuale di Pleven giudicò il ricorrente colpevole di teppismo aggravato, in contrasto con l'art. 325 § 2 del codice penale del 1968 (si veda il paragrafo 27 più avanti) e lo condannò a quattro mesi di reclusione, sospesi per tre anni.

23. A seguito di un ricorso in appello proposto dal ricorrente, il 25 settembre 2001 il Tribunale regionale di Pleven annullò la sentenza del tribunale inferiore e lo assolse.

24. La Procura della Repubblica regionale di Pleven propose impugnazione su questioni di diritto. L'impugnazione fu esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione in una pubblica udienza che si svolse il 15 gennaio 2002. La pubblica accusa, che era rappresentata da un pubblico ministero della Procura della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione, espresse l'opinione che l'assoluzione fosse corretta e dovesse essere confermata.

25. Con sentenza definitiva dell'11 febbraio 2002 la Suprema Corte di Cassazione confermò l'assoluzione del ricorrente nei seguenti termini:

“... Il tribunale di primo grado non è riuscito a fornire nessuna argomentazione, ma ha soltanto dichiarato che le azioni [del ricorrente] erano equivalse ad 'una brutale dimostrazione contro l'ordine costituito' e avevano provocato 'notevole danno' a questo ordine. ... la deposizione delle persone autorizzate a difendere l'ordine pubblico – [i poliziotti] interrogati come testimoni, e in particolare, [uno di loro], cui erano state fatte specificamente domande su ciò – dimostra che non si era verificato nessun 'disordine, tumulto o violazione dell'ordine pubblico' nel luogo in cui [il ricorrente] e gli altri sostenitori dell'UFD avevano organizzato la raccolta di firme a sostegno della rimozione dalla carica dell'allora Ministro della Giustizia T. Simeonov. L'unica cosa che poteva essere qualificata come denigratoria è la definizione di 'maggior idiota' che accompagnava il nome del teste Simeonov sui due manifesti che spiegavano lo scopo dell'avvenimento. Tuttavia, non c'è comunque alcuna prova che l'uso di tali parole fosse diretto a screditare T. Simeonov indebolendo la sua reputazione e dignità.”

26. La corte proseguì affermando che era una questione nota a tutti che un mese prima dei fatti del 10 luglio 2000 il sig. Simeonov aveva fatto una dichiarazione inaccettabile con riguardo alla Libia, che, tenuto conto delle ripercussioni potenzialmente dannose per le relazioni tra i due Paesi, era stata valutata in modo molto negativo dalla stampa e aveva infine condotto alla perdita della sua carica. Fu la stampa a dare per prima al sig. Simeonov del “maggior idiota” e non c'era nessun indizio che alcun giornale fosse stato chiamato a rispondere per questa espressione. Era perciò del tutto naturale per il ricorrente, quando chiedeva le dimissioni del Ministro, utilizzare la stessa espressione, così esprimendo l'atteggiamento del pubblico – e non soltanto il proprio – verso le attività del sig. Simeonov. Su questa base, la corte concluse che:

“Risulta chiaro da quanto sopra che, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, non è stato commesso nessun reato ai sensi dell’art. 325 §§ 1 o 2 [del codice penale del 1968], perché non ci furono atti che intendessero violare l’ordine pubblico o dimostrare manifesta mancanza di rispetto per la collettività. Il reato ascritto al [ricorrente] oggettivamente non fu nemmeno commesso: non ci fu nessun tumulto e la presenza di agenti di polizia sul posto era dovuta alla necessità di prevenire possibili incidenti. Nemmeno la manifestazione di sdegno da parte di [alcune delle persone che erano lì presenti], che era un atto di sostegno politico a T. Simeonov, può essere considerata come una conseguenza del teppismo.”

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNE PERTINENTI

A. Teppismo

27. L’art. 325 §§ 1 e 2 del codice penale del 1968, come vigente al tempo dei fatti, stabiliva:

“1. Chiunque commetta atti osceni che violino gravemente l’ordine pubblico e dimostrino manifesta mancanza di rispetto per la collettività è punito per teppismo con la reclusione sino a due anni o con il lavoro correzionale, così come con la pubblica censura.

2. Se gli atti sono accompagnati da resistenza ad [un agente delle forze dell’ordine], o sono caratterizzati da eccezionale cinismo o tracotanza, la pena è della reclusione fino a cinque anni.”

28. In una decisione interpretativa vincolante pronunciata nel 1974 (Постановление № 2 от 29 ноември 1974 г. по н.д. № 4/1974 г., Пленум на ВС), la Corte Suprema ha definito gli elementi del teppismo. Il primo elemento è la perpetrazione di atti osceni, che sono descritti come comportamenti che sono “disdicevoli o impertinenti, manifestati attraverso bestemmie, vaneggiamento, cattive maniere o altri comportamenti che scandalizzano la collettività”. Gli atti osceni devono sia violare gravemente l’ordine pubblico, che dimostrare manifesta mancanza di rispetto per la collettività. Si verifica una grave violazione dell’ordine pubblico quando “attraverso le sue azioni l’autore fa una dura dimostrazione contro l’ordine costituito”. Questi comportamenti violano “importanti interessi statali, pubblici o privati o fondamentalmente offendono la morale”. La “manifesta mancanza di rispetto per la collettività” è presente quando attraverso le sue azioni l’autore “manifesta apertamente un elevato livello di mancanza di rispetto per gli individui e per le regole della società”.

29. Secondo la decisione, l’“eccezionale cinismo” ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 325 è presente quando “gli atti di teppismo sono particolarmente sfrontati, violano gravemente i valori morali e colpiscono la sensibilità dei cittadini”. Gli atti osceni che sono compiuti in pubblico e provocano sdegno nella collettività sono anche “eccezionalmente cinici”. La “tracotanza

eccezionale” è presente quando “gli atti colpiscono in modo grave e persistente interessi pubblici e privati ed esprimono un atteggiamento sprezzante verso l’ordine pubblico o altri interessi pubblici o privati”. Questi atti “scandalizzano la collettività e dimostrano un’insolente sfrontatezza o provocano una grave offesa”.

B. Ingiuria

30. L’ingiuria è un reato ai sensi dell’art. 146 del codice penale del 1968. E’ aggravata se commessa in pubblico e/o con riguardo a pubblici ufficiali nell’adempimento dei loro doveri (art. 148 § 1 (1) e (3) del codice). Prima del marzo 2000 essa era perseguibile a querela, tranne che nei casi in cui la vittima fosse un pubblico ufficiale (art. 161 del codice, come vigente prima del marzo 2000). Dopo una modifica al codice del marzo 2000, l’ingiuria è divenuta perseguibile a querela in tutti i casi e non è più stata punibile con un periodo di reclusione. Ciò significa che non c’è alcuna indagine preliminare (artt. 171 e 240 del codice di procedura penale del 1974 e artt. 191 e 247 § 1 del codice di procedura penale del 2005) e che nessuna misura preventiva, come la detenzione provvisoria o la libertà provvisoria dietro cauzione, può essere applicata all’imputato, poiché esse sono possibili unicamente con riguardo ai reati perseguibili d’ufficio (art. 146 del codice del 1974 e art. 56 § 1 del codice del 2005). La detenzione provvisoria non è consentita anche perché può essere applicata soltanto quando le imputazioni riguardano un reato punibile con un periodo di reclusione o con una pena più severa (art. 152 § 1 del codice del 1974 e art. 63 § 1 del codice del 2005).

C. Disposizioni riguardanti il fermo di polizia e l’arresto su ordine di un pubblico ministero

31. Ai sensi della Legge sul Ministero dell’Interno del 1997, come vigente al tempo dei fatti, la polizia poteva, sulla base di un ordine scritto in tal senso (paragrafo 72(1)), arrestare un individuo che avesse commesso un reato (paragrafo 70(1)(1)). Un individuo posto in stato di fermo di polizia aveva diritto ad essere assistito da un avvocato e a chiedere il controllo giudiziario della sua detenzione (paragrafo 70(3) e (4)). L’istanza doveva essere esaminata immediatamente (paragrafo 70(3) *in fine*). Il fermo di polizia ai sensi del paragrafo 70(1)(1) e (1)(2) non poteva superare le ventiquattro ore (paragrafo 71 *in fine*).

32. Il fermo di polizia ai sensi del paragrafo 70(1)(1) era legittimo soltanto se precedeva immediatamente l’apertura di un’indagine preliminare contro la persona arrestata (реш. № 9779 от 24 ноември 2004 г. по адм. д. № 4925/2004 г., ВАС, V отд.). Esso veniva applicato con lo scopo di instaurare una simile indagine preliminare (реш. № 3996 от 13 април 2006

г. по адм. д. № 9362/2005 г., ВАС, V отд.). Alla polizia era attribuito il potere di fermare, per aiutarla nell'inchiesta sul reato (реш. № 1812 от 27 февруари 2003 г. по адм. д. № 10831/2002 г., ВАС, V отд.; реш. № 810 от 27 януари 2005 г. по адм. д. № 6185/2004 г., ВАС, V отд.; реш. № 2550 от 21 март 2005 г. по адм. д. № 7391/2004 г., ВАС, V отд.). Tutti i casi riportati ai sensi del paragrafo 70(1)(1) riguardano reati perseguibili d'ufficio.

33. Gli ordini di cattura ai sensi del paragrafo 70 erano decisioni amministrative. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte Amministrativa (опр. № 1793 от 17 февруари 2006 г. по адм. д. № 1390/2006, ВАС, V отд.; реш. № 894 от 31 януари 2005 г. по адм. д. № 5783/2004 г., ВАС, V отд.), le persone colpite da essi potevano contestare la loro legittimità dinanzi ad un tribunale e, se questi venivano annullati, potevano chiedere il risarcimento dei danni ai sensi del paragrafo 1 della Legge sulla responsabilità civile dello Stato del 1988 (si veda sotto il paragrafo 35).

34. L'art. 152a del codice di procedura penale del 1974, che disciplina la procedura per l'applicazione della "detenzione provvisoria" ("задържане под стража") ai sensi dell'art. 152 del codice, venne cambiato integralmente con efficacia dal 1° gennaio 2000, in un tentativo di rendere il diritto bulgaro compatibile con l'art. 5 della Convenzione (тълк. реш. № 1 от 25 юни 2002 г. по н.д. № 1/2002 г., ОЧК на ВКС). Il paragrafo 3 modificato dell'art. 152a stabiliva che le autorità inquirenti e della Procura della Repubblica dovessero garantire l'immediata comparizione degli indagati dinanzi al competente tribunale di primo grado e, se del caso, trattenerli sino a quel momento. Tale detenzione non poteva durare più di ventiquattro ore, se disposta da un investigatore, e di settantadue ore, se ordinata da un pubblico ministero. Questa distinzione era apparentemente diretta ad assicurare il rispetto dell'art. 30 § 3 *in fine* della Costituzione del 1991, che stabilisce che ogni privazione della libertà personale deve essere controllata da un "organo del potere giudiziario" entro ventiquattro ore.

D. La Legge sulla responsabilità civile dello Stato del 1988

35. Il paragrafo 1 della Legge del 1988 sulla responsabilità dello Stato per danni provocati ai cittadini ("la Legge sulla responsabilità civile dello Stato – LRCS" – „Закон за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани“ – questa era l'intitolazione originaria; il 12 luglio 2006 essa venne cambiata in Legge sulla responsabilità civile dello Stato e dei Comuni, „Закон за отговорността на държавата и общините за вреди“), stabiliva che lo Stato fosse responsabile per il danno sofferto da privati in conseguenza di illegittime decisioni, azioni od omissioni da parte di dipendenti pubblici, commesse durante o in relazione all'adempimento dei loro doveri. Il paragrafo 1(2), come vigente al tempo dei fatti, stabiliva

che il risarcimento del danno derivante da decisioni illegittime potesse essere richiesto dopo che le decisioni in questione fossero state annullate in precedenti procedimenti.

36. Il paragrafo 2 della LRCS, nella sua parte pertinente, è così formulato:

“Lo Stato deve rispondere del danno provocato a [privati] dagli organi ... inquirenti, dalle Procure della Repubblica, dai tribunali ... per:

1. illegittima detenzione provvisoria, anche quando è applicata come misura preventiva, quando essa è stata annullata per difetto di motivi legittimi;

2. illegittime accuse in materia penale, se la persona interessata è stata assolta, o se il procedimento penale è stato archiviato perché il fatto non è stato commesso dalla persona interessata o non costituiva reato ...”

37. Secondo la giurisprudenza, lo Stato risponde di ogni danno cagionato dalla detenzione provvisoria quando l'imputato è stato assolto (реш. № 978/2001 г. от 10 юли 2001 г. по г.д. № 1036/2001 г. на ВКС) o il procedimento penale è stato archiviato perché le accuse non sono state provate, il fatto commesso non costituisce reato, o il procedimento penale era illegittimo sin dall'inizio perché è stato aperto dopo la scadenza del relativo termine di prescrizione o dopo un'amnistia (реш. № 859/ 2001 г. от 10 септември 2001 г. г.д. № 2017/2000 г. на ВКС).

38. In una decisione interpretativa vincolante (тълк. реш. № 3 от 22 април 2004 г. на ВКС по тълк.д. № 3/2004 г., ОСГК), pronunciata il 22 aprile 2004 conformemente alla proposta del Presidente della Suprema Corte di Cassazione, le Sezioni Unite civili di quella corte hanno risolto numerose questioni controverse relative all'interpretazione di varie disposizioni della LRCS. Al punto 13 della decisione ha stabilito che il risarcimento liquidato con riguardo al danno morale che sorge ai sensi del paragrafo 2(1) o (2) della LRCS deve comprendere anche il danno non patrimoniale derivante dall'illegittima detenzione provvisoria applicata durante il procedimento, mentre il risarcimento per il danno patrimoniale derivante da tale detenzione deve essere liquidato a parte. Le motivazioni che ha fornito per questa conclusione sono state formulate come segue:

“La detenzione provvisoria è illegittima quando non soddisfa i requisiti del [codice di procedura penale].

Lo Stato risponde ai sensi del paragrafo 2(1) [della] LRCS quando la detenzione provvisoria è stata annullata in quanto illegittima, indipendentemente da come si svolga in seguito [il] procedimento [penale]. In tali casi il risarcimento viene stabilito a parte.

Se la persona è stata assolta o il procedimento penale è stato archiviato, lo Stato risponde ai sensi del paragrafo 2(2) [della] LRCS. In tal caso, il risarcimento del danno morale deve comprendere il danno derivante dalla detenzione provvisoria illegittima. Se si è verificato un danno patrimoniale, il risarcimento di esso non è

incluso, ma deve essere liquidato separatamente, tenendo conto delle particolari circostanze di ciascun caso.”

39. Le persone che chiedono il risarcimento dei danni derivanti dalle decisioni delle autorità inquirenti e della Procura della Repubblica o dei tribunali in circostanze che ricadono nel campo di applicazione della LRCS non dispongono di alcun rimedio ai sensi del diritto della responsabilità civile in generale, poiché la Legge è una *lex specialis* ed esclude l'applicazione del sistema generale (paragrafo 8(1) della Legge; перм. № 1370/1992 г. от 16 декември 1992 г., по г.д. № 1181/1992 г. на ВС, IV г.о.).

DIRITTO

I. SULLA RICEVIBILITA' DEL RICORSO

40. Il Governo ha sostenuto che il ricorso sia irricevibile, perché il ricorrente non ha esaurito i ricorsi interni con riguardo alle sue doglianze. Ha fatto rilevare che il procedimento penale contro di lui si era risolto con un'assoluzione e che le doglianze che ha sollevato dinanzi alla Corte ricadevano quindi nell'ambito di applicazione del paragrafo 2(2) della LRCS. Avrebbe perciò potuto richiedere un risarcimento per il danno sofferto in conseguenza del procedimento penale contro di lui. All'epoca dei fatti la giurisprudenza dei tribunali interni sull'applicazione di questa disposizione era stata sufficientemente definita, rendendola una via di risarcimento adeguata ed effettiva. A sostegno della propria affermazione il Governo ha indicato parecchie sentenze interne rese ai sensi del paragrafo 2(2) della LRCS e ha attirato l'attenzione sul fatto che nel 2004 la Suprema Corte di Cassazione avesse adottato una decisione interpretativa vincolante sulla sua applicazione.

41. Il ricorrente ha riconosciuto che, malgrado alcune difficoltà pratiche, egli avrebbe potuto proporre una domanda risarcitoria ai sensi del paragrafo 2(2) della LRCS. Tuttavia, per lui, una simile azione non avrebbe procurato una riparazione con riguardo alle doglianze che egli aveva sollevato dinanzi alla Corte. Queste doglianze erano tutte fondate sulla sua illegittima ed ingiustificata detenzione tra il 10 ed il 14 luglio 2000, mentre una domanda risarcitoria ai sensi del paragrafo 2(2) della LRCS sarebbe stata fondata esclusivamente sulla sua assoluzione definitiva. In tali procedimenti i tribunali interni non si sarebbero dedicati alle questioni proposte dinanzi alla Corte, perché le avrebbero considerate non pertinenti. Inoltre, una simile domanda sarebbe stata soltanto in grado di procurare un risarcimento, non di assicurare il suo rilascio. Soltanto i ricorsi che potevano avere come

risultato la liberazione potevano essere considerati effettivi quanto alla privazione della libertà. Allo stesso modo, una domanda risarcitoria ai sensi del paragrafo 2(2) non avrebbe potuto procurare una vera e propria riparazione per la violazione della sua libertà di espressione.

42. L'art. 35 § 1 della Convenzione stabilisce, nella sua parte pertinente:

“La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ...”

43. La Corte ha spesso affermato che la regola dell'esaurimento dei ricorsi interni cui si fa riferimento in questa disposizione impone ai ricorrenti di servirsi innanzitutto dei ricorsi che sono di norma disponibili e sufficienti nell'ordinamento giuridico interno per consentire loro di ottenere un risarcimento per le violazioni dedotte. Tuttavia, spetta al Governo che invoca il mancato esaurimento dei ricorsi interni indicare con sufficiente chiarezza i rimedi ai quali il ricorrente non ha fatto ricorso e persuadere la Corte che essi fossero effettivi e disponibili in teoria e in pratica al tempo dei fatti, cioè che essi fossero accessibili, fossero in grado di procurare un risarcimento con riguardo alle doglianze del ricorrente e offrirono ragionevoli prospettive di successo (si veda, come recente e pertinente precedente autorevole, *Kolev c. Bulgaria*, n. 50326/99, §§ 70 e 72, 28 aprile 2005).

44. Non è necessario che la Corte risolva la questione se una domanda risarcitoria possa essere considerata come un ricorso effettivo con riguardo alla privazione della libertà eseguita in violazione dell'art. 5 della Convenzione (si vedano *De Jong, Baljet e Van den Brink c. Paesi Bassi*, sentenza del 22 maggio 1984, § 39, Serie A n. 77; *Amuur c. Francia*, sentenza del 25 giugno 1996, § 36 *in fine*, *Raccolta delle sentenze e decisioni* 1996-III; *Steel e altri c. Regno Unito*, sentenza del 23 settembre 1998, § 63, *Raccolta* 1998-VII; *Tám c. Slovacchia*, n. 50213/99, §§ 44-53, 22 giugno 2004; *Andrei Georgiev c. Bulgaria*, n. 61507/00, §§ 73-79, 26 luglio 2007; e *Ladent c. Polonia*, n. 11036/03, § 39, CEDU 2008-... (estratti), che sottintendono che possa esserlo; *Kokavecz c. Ungheria* (dec.), n. 27312/95, 20 aprile 1999, che afferma che lo è, dopo che sia terminata la detenzione contestata; e *Tomasi c. Francia*, sentenza del 27 agosto 1992, § 79, Serie A n. 241-A; *Navarra c. Francia*, sentenza del 23 novembre 1993, § 24, Serie A n. 273-B; *Yağcı e Sargin c. Turchia*, sentenza dell'8 giugno 1995, § 44, Serie A n. 319-A; *Włoch c. Polonia*, n. 27785/95, § 90, CEDU 2000-XI; e *Haris c. Slovacchia*, n. 14893/02, § 38, 6 settembre 2007, che affermano che non lo è, anche dopo che il singolo interessato sia stato rilasciato). Anche se si dovesse supporre che in certe situazioni essa possa essere ritenuta un simile ricorso, la Corte non ritiene, per le ragioni che seguono, che essa fosse a disposizione del ricorrente nel presente caso.

45. La Corte osserva sin dall'inizio che il Governo ha indicato soltanto il paragrafo 2(2) della LRCS e non ha invocato nessuna altra disposizione del

diritto interno a sostegno della propria tesi secondo cui il ricorrente non aveva esaurito i ricorsi interni. Non è quindi necessario che la Corte consideri di propria iniziativa se alcune delle doglianze avrebbero dovuto essere dichiarate parzialmente irricevibili a causa della mancata richiesta da parte del ricorrente del controllo giudiziario del suo fermo di polizia ai sensi del paragrafo 70(3) della Legge sul Ministero dell'Interno del 1997 e poi della mancata richiesta del risarcimento dei danni ai sensi del paragrafo 1 della LRCS (si vedano i paragrafi 31 e 33 sopra e, *mutatis mutandis*, *Steel e altri*, citata sopra, p. 2737, § 63, con ulteriori rimandi).

46. Passando alla disposizione sulla quale si appoggia il Governo, il paragrafo 2(2) della LRCS, la Corte deve innanzitutto stabilire se essa fosse suscettibile di porre rimedio alla doglianza del ricorrente ai sensi dell'art. 5 § 1 (c) della Convenzione. Su questo punto, osserva che la decisione interpretativa vincolante della Suprema Corte di Cassazione del 2004, che chiarisce con riguardo a quali fatti il risarcimento è dovuto conformemente a questa disposizione, si riferisce alla “detenzione provvisoria”, un termine preso dal codice di procedura penale del 1974 e che si riferisce esclusivamente ad una forma di privazione della libertà applicata nel corso del procedimento penale (si veda il paragrafo 36 sopra). Tuttavia, nel caso in esame il ricorrente non è mai stato posto in stato di “detenzione provvisoria”. Egli si trovò dapprima in stato di fermo di polizia ai sensi del paragrafo 70(1) della Legge sul Ministero dell'Interno del 1997 (si vedano i paragrafi 13 e 31 sopra) e poi in stato di arresto ordinato da un pubblico ministero ai sensi dell'art. 152a § 3 del codice di procedura penale del 1974, in attesa di una decisione giudiziaria sul fatto se egli dovesse essere posto o meno in stato di “detenzione provvisoria” (si vedano i paragrafi 17 e 34 sopra). Quando venne tradotto dinanzi ad un giudice, fu rilasciato dietro cauzione (si veda il paragrafo 20 sopra). Sembra dunque inverosimile che i tribunali interni giudicassero che la sua privazione della libertà fosse compresa nell'ambito del paragrafo 2(2) della LRCS e che egli avesse diritto ad un risarcimento per essa, malgrado la sua assoluzione. Il Governo – che è gravato dall'onere di provare l'efficacia dei rimedi che invoca – non ha indicato nessuna sentenza di un tribunale interno ai sensi del paragrafo 2(2) della LRCS in cui un risarcimento sia stato ottenuto in simili circostanze. La Corte non è quindi convinta che una domanda risarcitoria ai sensi di questa disposizione possa essere vista come un ricorso effettivo con riguardo alla doglianza del ricorrente ai sensi dell'art. 5 § 1 (c) della Convenzione.

47. In secondo luogo, la Corte ritiene che una domanda risarcitoria ai sensi del paragrafo 2(2) della LRCS non possa essere considerata come suscettibile di procurare una riparazione con riguardo alla doglianza del ricorrente ai sensi dell'art. 5 § 3 della Convenzione per non essere stato tradotto al più presto dinanzi ad un giudice. Risulta chiaro dalla giurisprudenza delle corti interne e dalla decisione interpretativa del 2004

della Suprema Corte di Cassazione che, nell'esaminare domande di risarcimento proposte sulla base di questa disposizione, queste corti restringono la loro attenzione al fatto se le persone interessate siano state assolte e se prima di tale assoluzione siano state poste in stato di "detenzione provvisoria", e non controllano se esse siano state tradotte al più presto dinanzi ad un giudice che si pronunci sull'esigenza iniziale della loro detenzione (si vedano i paragrafi 37 e 38 sopra). Sembra dunque che il paragrafo 2(2) della LRCS non faccia sorgere il diritto di agire in giudizio con riguardo alla doglianza del ricorrente ai sensi dell'art. 5 § 3 della Convenzione (si vedano *Kolevi c. Bulgaria* (dec.), n. 1108/02, 4 dicembre 2007; e, *mutatis mutandis*, *Pavletić c. Slovacchia*, n. 39359/98, § 71, 22 giugno 2004). Il Governo non ha individuato nessuna sentenza di un tribunale interno in cui sia stato ottenuto un risarcimento sulla base di simili fatti.

48. Infine, la Corte deve esaminare se si possa ritenere che una domanda risarcitoria ai sensi del paragrafo 2(2) della LRCS costituisca un ricorso effettivo con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 10 della Convenzione. Su questo punto, essa osserva che l'affermazione del ricorrente che la sua libertà di espressione era stata violata era fondata sul suo arresto e sulla successiva detenzione, non sull'apertura del procedimento penale contro di lui (si vedano i paragrafi 3 sopra e 68 più avanti). La Corte ha già ritenuto che una simile azione non avrebbe verosimilmente condotto all'assegnazione di un risarcimento per l'arresto e la detenzione. Non avrebbe perciò potuto porre rimedio alla doglianza del ricorrente fondata sull'art. 10 con riguardo a queste questioni.

49. Inoltre, la Corte osserva che l'oggetto di una simile domanda sarebbe stato limitato a stabilire se il procedimento penale contro il ricorrente si fosse risolto in un'assoluzione e se durante questo procedimento egli fosse stato tenuto in stato di "detenzione provvisoria" (si vedano i paragrafi 37 e 38 sopra). Non c'è alcun indizio – e non è stato ipotizzato dal Governo – che nell'esaminare la domanda risarcitoria i tribunali avrebbero sfiorato la sostanza della doglianza del ricorrente relativa alla libertà di espressione, dal momento che essa non fa parte del diritto di agire in giudizio. La Corte non ritiene quindi che un'azione ai sensi del paragrafo 2(2) della LRCS si sarebbe tradotta in una via attraverso la quale il ricorrente avrebbe potuto affermare la sua libertà di espressione in quanto tale (si veda, *mutatis mutandis*, *Peev c. Bulgaria*, n. 64209/01, §§ 72 e 73, 26 luglio 2007).

50. L'eccezione del Governo ai sensi dell'art. 35 § 1 della Convenzione deve quindi essere rigettata.

51. La Corte ritiene inoltre che il ricorso non sia manifestamente infondato a norma dell'art. 35 § 3 della Convenzione, né irricevibile per qualsivoglia altro motivo. Esso deve quindi essere dichiarato ricevibile.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 § 1 DELLA CONVENZIONE

52. Il ricorrente ha sostenuto che il suo arresto e la sua detenzione erano stati illegittimi ed arbitrari. Ha invocato l'art. 5 § 1 (c) della Convenzione, che stabilisce:

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

...

(c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono motivi plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o quando vi sono fondati motivi per ritenere necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso.”

53. Né il Governo, né il ricorrente hanno presentato osservazioni con riguardo al merito della doglianza.

54. La Corte osserva che nel presente caso il ricorrente fu arrestato e detenuto come il presunto autore di due reati: teppismo e ingiuria (si vedano i paragrafi 13 e 17 sopra). La sua privazione della libertà era perciò un “arresto o detenzione” eseguito “per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato” a norma del sottoparagrafo (c) dell'art. 5 § 1.

55. Per la Corte, la principale questione che deve essere risolta nel presente caso è se questa privazione della libertà fosse “legittima” a norma dell'art. 5 § 1 (si veda *Lukanov c. Bulgaria*, sentenza del 20 marzo 1997, § 41, *Raccolta* 1997-II). Secondo la sua consolidata giurisprudenza, questa espressione esige non soltanto la piena osservanza delle norme processuali e sostanziali del diritto interno, ma impone anche che ogni privazione della libertà sia coerente con lo scopo dell'art. 5 – evitare alle persone di essere private della loro libertà in un modo arbitrario (si veda, tra molti altri precedenti autorevoli, *Steel e altri*, citata sopra, § 54). Considerando che il paragrafo 1 di questa disposizione contiene un elenco esauriente di motivi ammissibili per la privazione della libertà, esso deve essere interpretato restrittivamente (si veda *Lukanov*, citata sopra, § 41).

56. Poiché ai sensi dell'art. 5 § 1 il rispetto del diritto interno costituisce parte integrante degli obblighi degli Stati contraenti a norma della Convenzione, la Corte, fatti salvi i limiti inerenti alla logica del sistema europeo di protezione dei diritti umani, può e dovrebbe esercitare un certo potere di controllo da questo punto di vista (*ibid.*; e *Tsirlis e Kouloumpas c. Grecia*, sentenza del 29 maggio 1997, § 57, *Raccolta* 1997-III).

57. La Corte ha spesso affermato che una persona può essere detenuta ai sensi dell'art. 5 § 1 (c) soltanto quando vi sono “motivi plausibili di sospetto” che “abbia commesso un reato”. A prescindere dal suo aspetto di fatto, che assai spesso è in discussione, l'esistenza di un tale sospetto

richiede in aggiunta che i fatti su cui ci si basa possano ragionevolmente essere considerati come una condotta incriminata a norma del diritto interno. Di conseguenza, potrebbero evidentemente non esservi “motivi plausibili di sospetto” se i fatti usati contro una persona detenuta non costituivano reato al tempo in cui furono commessi (si veda *Wloch*, citata sopra, §§ 108 e 109).

58. La Corte deve perciò verificare se l’arresto e la detenzione del ricorrente sulla base delle accuse di teppismo e ingiuria fossero “legittimi” a norma dell’art. 5 § 1 e se la sua privazione della libertà fosse fondata su “motivi plausibili di sospetto” che egli avesse commesso un reato.

59. Per quanto concerne l’ingiuria, la Corte osserva che, a seguito delle modifiche del marzo 2000 al codice penale del 1968, al tempo dei fatti essa era un reato perseguibile a querela e non poteva comportare una condanna alla reclusione (si veda il paragrafo 30 sopra). Il sollevare accuse di ingiuria non avrebbe potuto quindi servire da fondamento per la detenzione del ricorrente tra l’11 ed il 14 luglio 2000 ai sensi dell’art. 152a § 3 del codice di procedura penale del 1974 (si veda, come esempio *a contrario*, *Douiyeb c. Paesi Bassi* [GC], n. 31464/96, § 46, 4 agosto 1999). Emettendo un ordine in questo senso la Procura della Repubblica distrettuale di Pleven ha palesemente trascurato le chiare ed inequivoche disposizioni del diritto interno. Non compete alla Corte ipotizzare se ciò sia successo perché la Procura non era a conoscenza delle modifiche del marzo 2000 al codice penale del 1968 o per altre ragioni. Per quanto concerne il periodo immediatamente precedente, quando il ricorrente si trovava in stato di fermo di polizia, la Corte osserva che il paragrafo 70(1)(1) della Legge sul Ministero dell’Interno del 1997 non distingue tra reati perseguibili a querela e reati perseguibili d’ufficio (si veda il paragrafo 31 sopra). Tuttavia, risulta chiaramente dall’interpretazione data a questa disposizione dalla Suprema Corte Amministrativa che i poteri che essa conferisce alla polizia sono subordinati al suo dovere di indagare sul reato (si veda il paragrafo 32 sopra). E’ chiaro che la polizia non ha il potere di condurre indagini preliminari con riguardo a reati perseguibili a querela come l’ingiuria. Pertanto, anche il fermo di polizia del ricorrente su questo fondamento era illegittimo.

60. Per quanto concerne il teppismo, la Corte osserva che le azioni del ricorrente sono consistite nella raccolta di firme per chiedere le dimissioni del Ministro della Giustizia e nell’esposizione di due manifesti che lo definivano “il maggiore idiota”. Quando ha esaminato le accuse in materia penale contro il ricorrente, la Suprema Corte di Cassazione ha specificamente ritenuto che queste azioni fossero state del tutto pacifiche, non avessero ostacolato nessun passante e non fossero state affatto idonee ad incitare altre persone alla violenza. Su questa base, ha concluso che esse non sono giunte ad integrare gli elementi costitutivi del reato di teppismo e che nel condannare il ricorrente il Tribunale distrettuale di Pleven “non

aveva fornito nessuna motivazione”, ma aveva soltanto fatto affermazioni generiche sotto questo aspetto (si vedano i paragrafi 25 e 26 sopra). Nemmeno l’ordine di cattura del ricorrente ai sensi del paragrafo 70(1) della Legge sul Ministero dell’Interno del 1997 e quello per la sua detenzione ai sensi dell’art. 152a § 3 del codice di procedura penale del 1974 – i quali non sono stati controllati da un tribunale – contenevano qualcosa cui si possa ricorrere, per ipotizzare che le autorità potessero ragionevolmente ritenere che la condotta in cui si era impegnato costituisse teppismo, i cui elementi erano esaurientemente stabiliti nella decisione interpretativa vincolante della Suprema Corte del 1974 (si vedano i paragrafi 28 e 29 sopra, così come *Lukanov*, §§ 43 e 44; *mutatis mutandis*, *Steel e altri*, § 64, e, quale esempio *a contrario*, *Wloch*, §§ 111 e 112, tutte citate sopra).

61. Sulla base di quanto precede, la Corte conclude che la privazione della libertà subita dal ricorrente tra il 10 ed il 14 luglio 2000 non ha costituito una “detenzione legittima” eseguita sulla base di “motivi plausibili di sospetto” che egli avesse commesso un reato.

62. Pertanto, vi è stata una violazione dell’art. 5 § 1 della Convenzione.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 5 § 3 DELLA CONVENZIONE

63. Il ricorrente si è lamentato di non essere stato tradotto subito, dopo il suo arresto, dinanzi ad un giudice. Si è appoggiato all’art. 5 § 3 della Convenzione, che stabilisce, nella sua parte pertinente:

“Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente articolo deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie ...”

64. Né il Governo, né il ricorrente hanno presentato osservazioni con riguardo al merito della doglianza.

65. La Corte osserva che l’art. 5 § 3 impone che un individuo arrestato sia tradotto al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato, per consentire la scoperta di ogni maltrattamento e per ridurre al minimo ogni ingiustificata interferenza con la libertà individuale. Sebbene la sollecitudine debba essere valutata in ciascun caso secondo le sue particolari caratteristiche (si veda, tra le altre, *Aquilina c. Malta*, [GC], n. 25642/94, § 48, CEDU 1999-III), il rigido limite di tempo imposto da tale requisito dell’art. 5 § 3 lascia una scarsa flessibilità nell’interpretazione, altrimenti ci sarebbero un grave indebolimento di una garanzia processuale a discapito dell’individuo ed il rischio di indebolire la sostanza stessa del diritto protetto da questa disposizione (si veda, di recente, *McKay c. Regno Unito* [GC], n. 543/03, § 33, CEDU 2006-X).

66. Nel presente caso il ricorrente è stato tradotto dinanzi ad un giudice tre giorni e ventitre ore dopo il suo arresto (si vedano i paragrafi 13 e 20

sopra). Date le circostanze, questo non sembra essere un adempimento sollecito. Egli venne arrestato con accuse di un reato non grave e non violento. Egli aveva già trascorso ventiquattro ore in stato di fermo, quando la polizia propose al pubblico ministero incaricato del caso di chiedere al competente tribunale di porre il ricorrente in stato di detenzione provvisoria. Esercitando i suoi poteri ai sensi dell'art. 152a § 3 del codice di procedura penale del 1974 (si veda il paragrafo 34 sopra), il pubblico ministero ordinò che il ricorrente fosse detenuto per ulteriori settantadue ore, senza fornire alcuna motivazione del perché lo ritenesse necessario, tranne che per una formula convenzionale che affermava che c'era il rischio che egli potesse darsi alla fuga o reiterare il reato. Non sembra che nel prorogare così la detenzione del ricorrente il pubblico ministero abbia preso dei provvedimenti adatti per garantire la sua immediata comparizione dinanzi ad un giudice, come imposto dalla suddetta disposizione (si veda il paragrafo 17 sopra). Invece, la questione venne portata dinanzi al Tribunale distrettuale di Pleven all'ultimo momento possibile, quando le settantadue ore stavano per scadere (si veda il paragrafo 20 sopra). La Corte non vede nessuna difficoltà straordinaria o circostanza eccezionale che avrebbe impedito alle autorità di tradurre il ricorrente dinanzi ad un giudice molto prima (si vedano, *mutatis mutandis*, *Koster c. Paesi Bassi*, sentenza del 28 novembre 1991, § 25, Serie A n. 221; e *Rigopoulos c. Spagna* (dec.), n. 37388/97, CEDU 1999-II). Questo fu particolarmente importante in considerazione degli incerti argomenti giuridici per la sua privazione della libertà.

67. Pertanto, c'è stata una violazione dell'art. 5 § 3 della Convenzione.

IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 10 DELLA CONVENZIONE

68. Il ricorrente si è lamentato di essere stato arrestato e detenuto per l'organizzazione di una pubblica raccolta di firme. A suo avviso, queste misure si erano tradotte in una ingiustificata ingerenza nella sua libertà di espressione e avevano avuto un effetto spaventoso sul suo futuro esercizio. Si è appoggiato all'art. 10 della Convenzione, che, nella sua parte pertinente, è così formulato:

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. ...

2. L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei

diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate, o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.”

69. Né il Governo, né il ricorrente hanno presentato osservazioni con riguardo al merito della doglianza.

70. Per la Corte, è chiaro che, raccogliendo firme per chiedere le dimissioni del Ministro della Giustizia ed esponendo due manifesti che facevano affermazioni sul Ministro, il ricorrente stava esercitando il suo diritto alla libertà di espressione (si veda, *mutatis mutandis*, *Appleby ed altri c. Regno Unito*, n. 44306/98, § 41, CEDU 2003-VI). Il suo arresto e la successiva detenzione per questo si sono pertanto tradotti, a prescindere del tutto dall'apertura di un procedimento penale contro di lui, in un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto (si vedano *Chorherr c. Austria*, sentenza del 25 agosto 1993, § 23, Serie A n. 266-B; e *Steel ed altri*, citata sopra, §§ 92 e 93).

71. Tale ingerenza dà luogo ad una violazione dell'art. 10, a meno che non possa essere dimostrato che essa era “prevista dalla legge”, perseguiva uno o più fini legittimi, come definiti nel paragrafo 2, ed era “necessaria in una società democratica” per raggiungerli.

72. La Corte ha già riconosciuto che l'arresto e la detenzione del ricorrente non erano “legittimi” a norma dell'art. 5 § 1 (c). Poiché l'esigenza ai sensi dell'art. 10 § 2 che un'ingerenza con l'esercizio della libertà di espressione sia “prevista dalla legge” è simile a quella ai sensi dell'art. 5 § 1 che ogni privazione della libertà sia “legittima” (si vedano *Steel ed altri*, citata sopra, p. 2742, § 94; e *Hashman e Harrup c. Regno Unito* [GC], n. 25594/94, § 34 *in fine*, CEDU 1999-VIII), ne consegue che l'arresto e la detenzione del ricorrente non erano “previsti dalla legge” ai sensi dell'art. 10 § 2.

73. Inoltre, anche dando per scontato che le misure prese contro il ricorrente possano essere adottate per perseguire i fini legittimi della prevenzione dei disordini e della protezione dei diritti altrui (si veda *Steel ed altri*, citata sopra, § 96), esse erano evidentemente sproporzionate rispetto a questi fini. I fatti devono essere considerati nel contesto di un dibattito politico che, sebbene critico verso il Governo, era non violento. Così, come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, le azioni del ricorrente il 10 luglio 2000 furono del tutto pacifiche, non ostacolarono nessun passante e non furono affatto idonee ad incitare altre persone alla violenza (si vedano i paragrafi 25 e 26 sopra, e *Steel ed altri*, citata sopra, § 110). Tuttavia, le autorità di Pleven scelsero di reagire energicamente ed immediatamente al fine di costringere il ricorrente al silenzio e di mettere il Ministro della Giustizia al riparo da ogni manifestazione pubblica di critica. Tennero anche il ricorrente in stato di detenzione per un periodo smisurato di tempo – tre giorni e ventitre ore – prima di tradurlo dinanzi ad un giudice, che ne ordinò la liberazione. Queste misure erano evidentemente non “necessarie in una società democratica”. In un ordinamento democratico le azioni od omissioni

del Governo e dei suoi membri devono essere soggette ad una stretta sorveglianza da parte della stampa e dell'opinione pubblica. Inoltre, la posizione dominante che il Governo ed i suoi membri occupano rende necessario per loro – e per le autorità in generale – dimostrare moderazione nel ricorrere a procedimenti penali, e alle misure detentive collegate, in particolar modo laddove siano disponibili altri mezzi per rispondere agli attacchi ingiustificati e alle critiche dei loro avversari (si veda, *mutatis mutandis*, *Castells c. Spagna*, sentenza del 23 aprile 1992, § 46, Serie A n. 236).

74. Pertanto, c'è stata una violazione dell'art. 10 della Convenzione.

V. SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CONVENZIONE

75. L'art. 41 della Convenzione stabilisce:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Danno

76. Il ricorrente ha richiesto 4.000 euro per il danno morale.

77. Il Governo ha ritenuto che l'accertamento delle violazioni equivalesse ad una sufficiente riparazione per ogni danno subito dal ricorrente. L'importo del risarcimento, ove dovuto, doveva essere basato sulle specifiche circostanze e rispettare i principi di equità.

78. La Corte ritiene che il ricorrente debba aver sofferto angoscia e frustrazione a causa della sua illegittima privazione della libertà per l'esercizio del suo diritto alla libertà di espressione. Ciò è stato aggravato dal periodo di tempo che egli ha trascorso in stato di detenzione prima di essere tradotto dinanzi ad un giudice. Giudicando secondo equità, come prescritto dall'art. 41 della Convenzione, la Corte gli concede, per il danno morale, l'intero importo richiesto. A tale somma dovrebbe aggiungersi ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta.

B. Costi e spese

79. Il ricorrente ha chiesto il rimborso di 3.000 euro spesi per la parcella del legale per il procedimento dinanzi alla Corte. Ha presentato un accordo sulle competenze tra lui ed il suo avvocato e un riepilogo delle ore di lavoro.

80. Secondo il Governo, la richiesta era esagerata. Ha considerato che nel liquidare un rimborso a questo titolo la Corte doveva tenere conto delle condizioni di vita in Bulgaria.

81. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, i ricorrenti hanno diritto al rimborso dei loro costi e spese soltanto nei limiti in cui sia stato dimostrato che questi sono stati effettivamente ed inevitabilmente sostenuti e sono ragionevoli per quanto riguarda la loro entità. Nel presente caso, avendo riguardo alle informazioni in suo possesso ed ai suddetti criteri, ed osservando che al ricorrente sono stati corrisposti 850 euro per l'assistenza giudiziaria, la Corte ritiene ragionevole accordare la somma di euro 2.000, oltre ad ogni importo che possa essere dovuto dal ricorrente a titolo di imposta.

C. Interessi moratori

82. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora sul tasso marginale di interesse della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA'

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile;
2. *Ritiene* che vi sia stata una violazione dell'art. 5 § 1 della Convenzione;
3. *Ritiene* che vi sia stata una violazione dell'art. 5 § 3 della Convenzione;
4. *Ritiene* che vi sia stata una violazione dell'art. 10 della Convenzione;
5. *Ritiene*
 - (a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza divenga definitiva conformemente all'art. 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire in lev bulgari al tasso applicabile alla data del pagamento:
 - (i) euro 4.000 (quattromila euro), oltre ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
 - (ii) euro 2.000 (duemila euro), oltre ad ogni importo che possa essere dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, per costi e spese;
 - (b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine di tre mesi e sino al pagamento, tali importi saranno maggiorati di un interesse semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;
6. *Rigetta* per il resto la domanda di equa soddisfazione del ricorrente.

SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA

Redatta in inglese e comunicata per iscritto il 6 novembre 2008,
conformemente all'art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

Claudia Westerdiek
Cancelliere

Rait Maruste
Presidente